

CONDIZIONI GENERALI D'APPALTO

1. **Campo di applicazione**

1.1 Le seguenti condizioni generali relative ai contratti d'appalto/ appalto con la fornitura di materiale («CG d'appalto») disciplinano il rapporto contrattuale tra la Società svizzera di radiotelevisione, tutte le sue succursali e società affiliate («committente») e il fornitore («appaltatore») per quanto riguarda la produzione e la fornitura di un'opera (contratto d'appalto ai sensi dell'art. 363 segg. CO):

- **Sede principale:** Società svizzera di radiotelevisione (SRG SSR) (CHE-102.978.667)
- **Succursali:**
 - RTS Radio Télévision Suisse, succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (CHE-396.664.102)
 - SRF Schweizer Radio und Fernsehen, Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (CHE-130.326.458)
 - RSI Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, succursale della Società svizzera di radiotelevisione (CHE-460.782.578)
 - RTR Radiotelevision Svizra Rumantscha, succursale da la Societad svizra da radio e televisiun (CHE-490.337.869)
 - SWI swissinfo.ch, succursale della Società svizzera di radiotelevisione (CHE-348.079.846)
- **Società affiliata:**
 - SWISS TXT SA (CHE-108.141.194)

1.2 È esplicitamente esclusa l'applicazione delle condizioni generali o contrattuali dell'appaltatore.

1.3 Le prestazioni che le parti sono tenute a rendersi reciprocamente sono concordate in conformità al punto 2.1 e le presenti CG d'appalto costituiscono parte integrante di tale rapporto d'appalto («contratto»).

1.4 In caso di incongruenze tra le presenti CG d'appalto e un contratto, prevalgono le disposizioni contrattuali.

2. **Stipulazione di un contratto**

2.1 Un contratto viene stipulato:

- per iscritto e con firma giuridicamente valida (la firma elettronica qualificata è equiparata alla firma autografa) in originale o via fax oppure
- per via elettronica (per firma elettronica semplice, PDF o tramite la piattaforma per le ordinazioni della committente).

3. **Compenso**

3.1 La committente non deve alcun compenso o altro indennizzo all'appaltatore a fronte dell'elaborazione, della fornitura o della modifica di offerte o per visite, dimostrazioni e altri lavori preparatori dell'appaltatore.

3.2 Il compenso dovuto dalla committente a fronte delle prestazioni dell'appaltatore deve essere specificato da quest'ultimo nell'offerta o nel contratto secondo le istruzioni della committente, a titolo di prezzo fisso, di

3.3 tetto massimo o secondo il dispendio. In mancanza di istruzioni da parte della committente si applica un tetto massimo.

3.4 Qualora, anziché tariffe orarie vengano addebitate tariffe giornaliere, si considera un giorno/persona di 8 (otto) ore, calcolando le frazioni di giornata proporzionalmente. Salvo specifici accordi, non vengono pagati supplementi.

3.5 Le spese, ad esempio di viaggio, vitto e alloggio, sostenute nello svolgimento delle prestazioni sono comprese nei prezzi indicati nel contratto.

3.6 Si considera tempo di lavoro solo il tempo effettivamente impiegato, escluso il tempo di viaggio.

3.7 L'imposta sul valore aggiunto deve essere esposta separatamente nell'offerta e nel contratto.

4. **Fattura e condizioni di pagamento**

4.1 La fatturazione si effettua esclusivamente in seguito all'accettazione delle prestazioni e/o dei lavori, nonché in base ai rapporti di lavoro, vistati settimanalmente dalla committente.

4.2 Il pagamento della fattura viene eseguito dalla committente entro 30 (trenta) giorni di calendario dal ricevimento della fattura. In caso di prestazioni incomplete e/o difettose, il pagamento sarà sospeso sino al contrattuale adempimento delle prestazioni da parte dell'appaltatore.

4.3 Il saldo di una fattura non comporta la rinuncia al diritto di contestare i difetti delle prestazioni fatturate e non fatturate.

5. **Luogo d'adempimento e obblighi di collaborazione**

5.1 Luogo d'adempimento per le prestazioni è il sito stabilito dalla committente. Qualora la committente non abbia provveduto a indicarlo, il luogo di adempimento sarà la sede della committente.

5.2 Gli eventuali obblighi di collaborazione della committente sono definiti nel contratto.

6. **Documentazione**

6.1 Al momento della fornitura, l'appaltatore consegna alla committente una documentazione cartacea o elettronica interamente copiabile nelle lingue convenute. Questa deve comprendere un manuale di esercizio e manutenzione.

7. **Ricorso a terzi e/o ad Intelligenza Artificiale (AI)**

7.1 Qualora per l'adempimento dei propri obblighi contrattuali, l'appaltatore faccia ricorso a terzi, dovrà richiedere la preventiva autorizzazione scritta della committente, la quale non potrà negarla senza un valido motivo. In caso di ricorso a terzi, l'appaltatore trasferirà su di essi gli obblighi contrattuali.

7.2 L'appaltatore può utilizzare l'IA per fornire i propri servizi. Dovrà garantire che i sistemi di IA utilizzati siano conformi alle disposizioni di legge applicabili e che siano sviluppati e gestiti secondo lo stato attuale della

tecnica. Si impegna a informare la cliente sull'utilizzo dell'IA e a garantire che le decisioni e i risultati dell'IA siano comprensibili e trasparenti.

8. Disposizioni di sicurezza

- 8.1 Qualora l'appaltatore svolga le proprie prestazioni nei locali della committente, è tenuto a rispettarne le istruzioni e le disposizioni di sicurezza, nonché il regolamento interno.

9. Costi di trasporto, imballaggio assicurazione e dogana

- 9.1 I costi di trasporto, imballaggio assicurazione e dogana sono a carico dell'appaltatore.

10. Trasferimento del rischio

- 10.1 L'appaltatore si assume il rischio che l'opera da fornire o una materia prevista per le prestazioni perisca casualmente (compresa la distruzione, l'inutilizzabilità o il peggioramento) prima dell'accettazione.

11. Collaudo ed accettazione

- 11.1 L'appaltatore si impegna a sottoporre al collaudo esclusivamente le prestazioni da lui già verificate (collaudo di prestazioni parziali o collaudo finale della prestazione complessiva) («disponibilità di collaudo»).

- 11.2 La committente esegue un test di collaudo delle prestazioni erogate dall'appaltatore, al fine di verificare se le prestazioni e le funzioni dispongano delle caratteristiche concordate tra le parti nonché delle caratteristiche che la committente deve poter presupporre in buona fede e in base allo stato della tecnica. Un eventuale collaudo parziale è soggetto alla riserva dal collaudo finale della prestazione complessiva. La messa in servizio non ha validità di collaudo.

- 11.3 Il collaudo si può ritenere concluso con successo se non vengono riscontrati difetti gravi o se i difetti rilevati sono di scarsa entità. In caso di difetti gravi, la committente ha la facoltà di rifiutare l'accettazione. Le parti contraenti stilano in ogni caso un verbale di collaudo.

- 11.4 È considerata difetto grave qualsiasi divergenza rispetto ai requisiti e alle funzioni oggetto del contratto, che impedisce alla committente un utilizzo conforme allo scopo previsto o lo pregiudica notevolmente. Si considera difetto di scarsa entità qualsiasi divergenza che non rientri tra i difetti gravi. L'eliminazione di più difetti di scarsa entità che nel complesso richiede più di 10 (dieci) giorni lavorativi e la presenza di 10 (dieci) o più singoli difetti di scarsa entità sono altresì ritenute difetto grave delle prestazioni contrattuali.

- 11.5 L'appaltatore è tenuto a eliminare i difetti riscontrati durante il test di collaudo a proprie spese ed entro un termine adeguato, stabilito dalla committente, a partire dalla data riportata sul verbale di collaudo. Se i difetti accertati durante il test di collaudo sono gravi, una volta conclusa l'eliminazione, la committente può esigere dall'appaltatore un secondo collaudo.

- 11.6 Se anche nel secondo collaudo viene accertata la presenza di difetti, indipendentemente dal fatto che siano gravi o di scarsa entità, la committente può scegliere se: (i) esigere che l'appaltatore rimuova a proprie spese i difetti constatati entro un termine stabilito dalla

committente (riparazione – se il difetto può essere corretto solo tramite sostituzione, il diritto alla riparazione comprende anche il diritto alla sostituzione), (ii) far eliminare da terzi o eliminare direttamente i difetti a spese dell'appaltatore, oppure (iii) rimettersi dal contratto. In caso di mancata riuscita dell'eliminazione dei difetti, alla committente spettano nuovamente tutti i diritti. Restano riservate pretese ulteriori di risarcimento danni.

12. Garanzia dei difetti della cosa

- 12.1 L'appaltatore assicura e garantisce che le prestazioni da lui fornite, compresi i sistemi di AI utilizzati, non presentano difetti. Le prestazioni si intendono difettose se non presentano i requisiti concordati o attesi dalla committente in virtù dello stato della tecnica e in buona fede.

- 12.2 Il periodo di garanzia ammonta a 24 (ventiquattro) mesi e decorre dal collaudo finale della prestazione complessiva da parte della committente.

- 12.3 La committente non ha un obbligo di verifica. Gli eventuali difetti riscontrati durante il periodo di garanzia possono essere contestati dalla committente in qualsiasi momento, senza essere vincolata a un termine.

- 12.4 Se le prestazioni erogate dall'appaltatore presentano difetti, la committente può scegliere se: (i) esigere che l'appaltatore rimuova i difetti entro un termine stabilito dalla committente (riparazione – se il difetto può essere corretto solo tramite sostituzione, il diritto alla riparazione comprende anche il diritto alla sostituzione), (ii) detrarre dal compenso dovuto una cifra adeguata per le prestazioni difettose, (iii) far eliminare da terzi o eliminare direttamente i difetti a spese dell'appaltatore, oppure (iv) recedere dal contratto. La committente si riserva eventuali ulteriori diritti al risarcimento dei danni.

- 12.5 Per le eventuali riparazioni o sostituzioni di prestazioni dell'appaltatore, il termine di garanzia ricomincia dall'inizio e alla committente spettano nuovamente tutti i diritti di reclamo di cui al presente punto 12.

13. Garanzia in caso d'evizione

- 13.1 L'appaltatore garantisce di essere giuridicamente autorizzato e in grado di concedere alla committente i diritti accordati con un contratto.

- 13.2 L'appaltatore esonera la committente da qualsiasi responsabilità minacciata o passata in giudicato per la violazione di diritti di terzi (compresi i diritti di proprietà o su beni immateriali) o altre pretese avanzate da terzi (compresi diritti da responsabilità civile per il prodotto), qualora la violazione di tali diritti o le pretese di terzi siano state causate dal possesso o dall'uso conforme alla destinazione delle prestazioni fornite dall'appaltatore.

14. Diritti di protezione ed utilizzo

- 14.1 Le informazioni, la documentazione, i materiali e le attrezzature messi a disposizione ("informazioni") dalla committente per l'esecuzione d'un contratto o eventuali altri dispositivi restano di proprietà della stessa, possono essere utilizzati esclusivamente per l'adempimento del contratto e dietro richiesta devono essere

restituiti dall'appaltatore alla committente immediatamente e in perfetto stato in qualsiasi momento e di sua iniziativa, comunque, dopo la cessazione d'un contratto. Tali informazioni non possono essere inserite nei sistemi di IA dall'appaltatore senza il consenso scritto della cliente.

- 14.2 Tutti i diritti (compresi i diritti di proprietà e/o i diritti di protezione aziendali) sui risultati ottenuti dall'appaltatore nell'ambito delle sue prestazioni (comprendenti tra l'altro invenzioni, design, know-how, programmi, documentazioni, reportage, progetti, schizzi o calcoli) si considerano interamente ed esclusivamente ceduti alla committente. È esclusa la concessione all'appaltatore di qualsiasi indennità in aggiunta al compenso complessivo stabilito per contratto per la cessione dei diritti alla committente.
- 14.3 Cifra 14.1 und 2 si applicano anche a tutte le informazioni o ai risultati delle prestazioni generati dall'uso dell'IA (compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, invenzioni, progetti, know-how, programmi, documentazione, relazioni, piani, schizzi o calcoli).
- 14.4 Entrambe le parti mantengono i propri diritti di utilizzo e disposizione su idee, procedure e metodologie non protetti dalla legge.

15. Obbligo di segretezza

- 15.1 Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere la segretezza su qualsiasi informazione segreta della controparte, in particolare informazioni riservate, segreti aziendali e commerciali, di cui fossero messe al corrente nell'ambito d'un contratto o di cui venissero in altro modo a conoscenza, o comunque a non utilizzarla o rivelarla a terzi. Sarà inoltre compito delle parti assicurarsi che l'obbligo di segretezza non venga infranto dai propri soci, dirigenti o altri collaboratori o personale ausiliario. Tali obblighi perdurano per un periodo di 3 (tre) anni anche dalla cessazione d'un contratto.
- 15.2 L'appaltatore si impegna a non memorizzare o elaborare informazioni segrete o riservate della cliente nei sistemi AI.

16. Assicurazioni e personale a prestito

- 16.1 L'appaltatore svolge le proprie prestazioni in veste di persona giuridica oppure di lavoratore indipendente e non ha alcun rapporto di lavoro dipendente con la committente. Egli conferma che le assicurazioni previste dalla legge (in particolare le assicurazioni contro gli infortuni, la malattia, pensionistiche, AVS, AI, responsabilità civile, ecc. ovvero assicurazioni analoghe nel proprio paese) sono di sua esclusiva responsabilità e che i relativi premi e le prestazioni sono stati interamente pagati. Qualora l'assicurazione sociale dovesse richiedere pagamenti suppletivi alla committente, quest'ultima ha la facoltà di esigere da parte dell'appaltatore il pagamento della metà dei contributi sociali.
- 16.2 L'appaltatore dichiara di rispettare la legge sul collocamento e il personale a prestito (legge sul collocamento, LC) e le relative leggi cantonali eventualmente applicabili. In caso di violazione di tali norme di legge egli sarà tenuto a risarcire i danni alla committente (si considera danno anche un'ammenda).

17. Disposizioni di protezione e di comportamento

- 17.1 L'appaltatore garantisce particolarmente la protezione della dignità e dei diritti della personalità dei propri collaboratori e si accerta che vengano applicate condizioni di lavoro conformi alla legge ed eque e che in qualsiasi momento vengano rispettati gli orari di lavoro e i giorni di riposo. L'appaltatore garantisce un ambiente di lavoro esente da pericoli, in linea con i trattati internazionali, le leggi e le norme (es. norme di associazioni) relative alla salute e alla sicurezza nel luogo di lavoro.
- 17.2 L'appaltatore si impegna ad attenersi rigorosamente particolarmente a tutti i trattati internazionali, alle leggi e alle norme rilevanti (es. norme di associazioni) contro lo sfruttamento e la discriminazione e non tollera, né presso di sé né presso i suoi partner contrattuali, fornitori diretti o indiretti, produttori o fornitori di servizi, qualsivoglia forma di lavoro forzato o minorile, di lavoro nero o di pratiche volte ad eludere il pagamento delle imposte. In particolare, l'appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi di due diligence e di rendicontazione in materia di minerali e metalli provenienti da aree di conflitto e di lavoro minorile (Ordinanza sugli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile (ODiT); inoltre, in caso di servizi ricorrenti, il mandatario è tenuto a effettuare di propria iniziativa un'analisi annuale dei rischi e a comunicarne i risultati alla committente per iscritto o per e-mail. La committente dovrà quindi verificare se il rischio originario di provenienza di minerali e metalli da aree ad alto rischio non sussiste ancora e/o se il rischio di lavoro minorile è ancora basso (Art. 3, 7 e 8 ODiT). L'appaltatore si impegna a riferire costantemente per iscritto o per e-mail su tutte le misure adottate per rispettare l'ODiT e a fornire alla committente le informazioni richieste in qualsiasi momento.
- 17.3 L'appaltatore condanna particolarmente qualsiasi forma di corruzione diretta o indiretta o di riciclaggio di denaro e si impegna a non tollerare tali pratiche né presso di sé né presso i suoi partner contrattuali, fornitori diretti o indiretti, produttori o fornitori di servizi.
- 17.4 L'appaltatore si impegna a rispettare particolarmente la legge sulla protezione dei dati e le eventuali disposizioni particolari in materia della committente. L'appaltatore è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per proteggere i dati e garantirne la sicurezza durante l'utilizzo dell'IA. Deve garantire che il trattamento dei dati personali nei sistemi di IA avvenga esclusivamente su una base legale valida. Questi dati non possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli legittimamente indicati.
- 17.5 L'appaltatore garantisce l'osservanza particolarmente di eventuali limitazioni dell'esportazione e di prescrizioni in materia d'importazione dal luogo di provenienza a quello d'adempimento secondo contratto. Egli informa il committente per scritto su limitazione delle esportazioni del paese di provenienza.
- ## **18. Entrata in vigore e cessazione di contratti**
- 18.1 Un contratto entra in vigore al momento della stipulazione.

- 18.2 Un contratto cessa all'atto dell'adempimento, alla scadenza o per motivi legali specifici.
- 18.3 Inoltre un contratto può essere disdetto senza preavviso, con riserva del risarcimento danni, se
- 18.3.1 una delle parti viola uno o più obblighi previsti dalle presenti CG d'appalto o d'un contratto senza porre rimedio alla violazione contrattuale entro 30 (trenta) giorni di calendario da una relativa diffida scritta oppure
- 18.3.2 la parte interessata è oggetto di procedura fallimentare o le viene concessa una moratoria concordataria oppure essa concede ai propri creditori un concordato stragiudiziale.

19. Disposizioni finali

- 19.1 Corrispondenze, fatture, bolle di consegna, lettere di vettura ecc. dell'appaltatore devono riportare il numero d'ordine indicato dalla committente nel contratto o nell'ordine.
- 19.2 L'utilizzo da parte dell'appaltatore di rapporti commerciali con la committente o delle denominazioni commerciali e dei marchi della stessa a scopo pubblicitario è consentito unicamente previo consenso scritto della committente.
- 19.3 Salvo previo consenso scritto della committente, l'appaltatore non è autorizzato a cedere a terzi i diritti e doveri in capo allo stesso in virtù d'un contratto.
- 19.4 L'appaltatore non ha la facoltà di compensare i propri crediti.
- 19.5 Le presenti CG d'appalto e tutti i contratti sono soggetti al **diritto svizzero** previa esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla compravendita internazionale di merci.
- 19.6 Il **foro competente esclusivo** per le eventuali controversie connesse alle presenti CG d'appalto e/o ai contratti è stabilito come segue:
- **Sede principale:** Società svizzera di radiotelevisione a **Berna**
 - **Succursali:**
 - RTS Radio Télévision Suisse, succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision, a **Losanna**
 - SRF Schweizer Radio und Fernsehen, Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft, a **Zurigo**
 - RSI Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, succursale della Società svizzera di radiotelevisione, a **Lugano**
 - RTR Radiotelevision Svizra Rumantscha, succursala da la Societad svizra da radio e television, a **Coira**
 - SWI swissinfo.ch, succursale della Società svizzera di radiotelevisione, a **Berna**
 - **Società affiliata:**
 - SWISS TXT SA a **Bienne**

* * * * *